

N. 101/08 R.M.R.

TRIBUNALE DI CATANZARO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari



Procedimento n. 3750/2003 R.G.N.R.; 1528/2004 R. GIP (indagati Chieco Giuseppe, Vitale Vincenzo, Gentili Pietro, Bubbico Filippo, Vitale Marco, Lopatriello Nicolino, Viceconte Felice, Pepe Giuseppe, Spitz Elisabetta, De Filippo Vito, Genovese Felicia Angelica, Montesano Nicola, Vita Michele, Morelli Paola ed altri).

Convalida di sequestro d'urgenza del Pubblico Ministero e decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).

Il Giudice

Esaminati gli atti del procedimento sopra indicato, instaurato nei confronti, tra gli altri, di Chieco Giuseppe, Vitale Vincenzo, Gentili Pietro, Bubbico Filippo, Vitale Marco, Lopatriello Nicolino, Viceconte Felice, Pepe Giuseppe, Spitz Elisabetta, De Filippo Vito, Genovese Felicia Angelica, Montesano Nicola, Vita Michele, Morelli Paola, in relazione ai reati di cui agli artt. 319 ter, 319, 323, 416, 434, 479, 640-640 bis c.p., 44 e ss. d.p.r. n. 380/2001 (cfr. il fascicolo principale e le pagg. 1-2 del decreto di sequestro preventivo del Pubblico Ministero del 10.4.2008, da cui risultano le ipotesi di reato a carico di ciascuno degli indagati);

visto il decreto di sequestro preventivo, da intendersi richiamato, emesso dal Pubblico Ministero, in via d'urgenza, il 10.4.2008, eseguito il 17.4.2008, di un complesso immobiliare, denominato "Centro turistico ecologico integrato Marinagri", riconducibile alla "Marinagri s.p.a." ed alle società controllate, nonché alla "Ittica Valdagri s.p.a.", sito in località Torre Mozza di Policoro, meglio descritto nel verbale di sequestro della polizia giudiziaria del 17.4.2008; nonché delle somme erogate e da erogare da parte di enti pubblici a benefici delle società suddette;

vista la contestuale richiesta del Pubblico Ministero di convalida del sequestro preventivo del complesso immobiliare suddetto e di emissione del decreto di sequestro preventivo, trasmessa a questo ufficio il 19.4.2008; esaminati gli atti del procedimento penale e visti gli atti depositati dall'avv. A. Casalnuovo il 23.4.2008, osserva quanto segue.

1. Sulla competenza.

Il procedimento penale riguarda, dunque, una serie di ipotesi di reato (corruzione, abuso di ufficio, associazione per delinquere, falso, truffa aggravata, abusi edilizi e urbanistici), attribuite, in concorso tra loro (come si evince dall'indicazione dell'art. 110 c.p.), ad una serie di soggetti, tra i quali figurano, il dott. Giuseppe Chieco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera all'epoca dei fatti, la dott.ssa Paola Morelli, sostituto procuratore presso medesima Procura della Repubblica, la dott.ssa Felicia A. Genovese, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Potenza (cfr. i dati relativi alle iscrizioni delle notizie di reato; le informazioni di garanzia; i decreti di perquisizione e di sequestro preventivo del Pubblico Ministero, da cui si desumono, in punto di fatto e di diritto, le contestazioni nei confronti delle persone sottoposte alle indagini).

E' ravvisabile, pertanto, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., la competenza di questo Tribunale.

2. Sulla ammissibilità del sequestro preventivo.

Il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal Pubblico Ministero concerne il medesimo complesso immobiliare e, in parte, i medesimi reati (o, meglio, le medesime ipotesi di reato), di altro decreto d'urgenza, emanato dal Pubblico Ministero medesimo il 17 febbraio del 2007, nell'ambito del procedimento penale n. 949/2006 r.g.n.r., poi riunito al presente.

Il decreto di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico Ministero del 17.2.2007, sopra citato, non veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari (mancando il presupposto dell'urgenza), il quale, tuttavia, con il medesimo provvedimento di rigetto della richiesta di convalida, emesso il 3.3.2007, disponeva il sequestro preventivo del complesso immobiliare, ravvisando sia il *fumus* dei reati ipotizzati che le esigenze cautelari poste a fondamento di tale tipo di misura reale (cfr. gli atti richiamati, allegati alla nota di trasmissione del decreto di sequestro preventivo del 10.4.2008).

Per come si desume dalla documentazione prodotta dall'avv. Casalnuovo, il decreto di sequestro preventivo disposto dal g.i.p. il 3.3.2007 è stato annullato con ordinanza del 20.3.2007 (depositata il 19.4.2007) del Tribunale di Catanzaro, in qualità di giudice del riesame, il quale ha escluso la sussistenza del *fumus* dei reati ipotizzati.

Avverso tale ordinanza di annullamento del Tribunale del riesame, il Pubblico Ministero presentava ricorso in Cassazione, la quale, però,

dichiarava inammissibile il ricorso medesimo con la sentenza n. 111/2007 del 26.9.2007 (cfr. la sentenza citata, tra gli atti deposti in copia dall'avv. Casalnuovo).

Premesso quanto sopra esposto, si tratta di verificare, prima di esaminare le altre questioni di merito, se il decreto di sequestro preventivo del Pubblico Ministero e la conseguente richiesta di convalida e di emissione da parte del giudice per le indagini preliminari del sequestro preventivo siano ammissibili o meno e, segnatamente, se ed in quali limiti l'ordinanza del Tribunale del riesame costituisca, in quanto espressione di c.d. giudicato cautelare (ossia, in sostanza, di decisione, ai fini cautelari, inoppugnabile), una preclusione rispetto a nuove misure cautelari della stessa natura di quella annullata.

La giurisprudenza, peraltro, si conforma al principio, del tutto condivisibile, secondo il quale "la preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame può essere superata, quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini, anche con riguardo a circostanze maturate prima della deliberazione del giudice del gravame" (cfr. ad esempio, Cass. , sez. VI, n. 4112/2007 e n. 26743/2003, quest'ultima relativa ad un sequestro annullato dal Tribunale del riesame, caso analogo a quello in esame).

Nel caso in questione, tale preclusione non opera, in quanto il decreto di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico Ministero del 10.4.2008 e la relativa richiesta al giudice per le indagini preliminari di convalida e di emissione del decreto di sequestro preventivo si fondano, oltre che sugli elementi già acquisiti, su una serie di acquisizioni successive al primo decreto di sequestro preventivo del 17.2.2007, dunque, non oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame nel procedimento incidentale, originato dalla impugnazione del provvedimento del g.i.p. del 3.3.2007 e definito con l'ordinanza del 20.3.2007.

Le acquisizioni di cui si tratta sono numerosissime (cfr., in particolare, quelle richiamate nell'informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 7.4.2008, nella cartella n. 4, oltre che nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza del 10.4.2008 che, in sostanza, la riproduce).

A solo titolo di esempio, si possono citare le numerose acquisizioni documentali, molte delle quali a seguito di apposite perquisizioni; le dichiarazioni di Altieri Mario (ex sindaco del comune di Scanzano Jonico), di Scarzia Salvatore, della dott.ssa Paola Morelli; le consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero ed eseguite dall'ing. Marascio e dal dott. Vavalà; alcuni degli atti del procedimento penale, trattato dalla dott.ssa Morelli.

Le suddette acquisizioni hanno formato oggetto, insieme a quelle precedenti, di due corpose informative della Guardia di Finanza di Catanzaro (quella del 6.7.2007, cartella n. 3, e quella del 7.4.2008, cartella n. 5; cfr., anche, i numerosi allegati, cartelle n. 4, 6 e 7).

3. Sui presupposti del sequestro preventivo (il concetto di *fumus del reato*).

Preliminare ad ogni valutazione di merito - anche per evitare il rischio di equivoci, fraintendimenti e confusioni tra diversi parametri di legge (precisamente, tra quelli delle pronunce del giudizio o in materia di misure cautelari personali) - è qualche considerazione, in ordine al presupposto fondamentale del sequestro preventivo, ossia quello che dottrina e giurisprudenza definiscono il *fumus del reato*.

La giurisprudenza ha avuto occasione, più volte, di chiarire tale concetto, tanto che la sua definizione può considerarsi un dato, per così dire, pacifico e indiscusso, salve, ovviamente, le applicazioni pratiche.

Limitando l'analisi alle pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione, si deve rilevare come "la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare (reale, *nota del giudice*) non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva, bensì deve limitarsi al controllo della compatibilità tra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto che però va condotta nei limiti consentiti da una fase, che è quella delle indagini preliminari, non quella del giudizio definitivo cui compete una prova piena" (Cass., sez. unite, n. 6/92). In materia di misure cautelari reali, in effetti, "è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi", in quanto il controllo del giudice "deve limitarsi... alla astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato" (Cass., sez. unite, n. 2/93). "Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal Pubblico Ministero. L'accertamento della sussistenza del <fumus commissi delicti> va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati..., al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.." (Cass., sez. unite, n. 23/97, di cui si è reperita solo la



massima, relativa a sequestro c.d. probatorio, fondato sul medesimo presupposto del *fumus* del reato).

In definitiva, "è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato". Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale del riesame per una preventiva verifica di fondatezza dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale" (Cass., sez. unite, n. 7/2000; le considerazioni relative al giudice del riesame valgono, ovviamente, per il giudice per le indagini preliminari).

I principi sopra esposti sono stati, sostanzialmente, ribaditi dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 48/94 - nel chiarire le differenze strutturali della disciplina in materia di misure cautelari personali, da un lato, e reali, dall'altro, nonché la diversità, sotto il profilo della tutela, anche, costituzionale, dei beni potenzialmente lesi da tali misure (rispettivamente, la libertà personale e il patrimonio) - ha ribadito che è compito del giudice verificare la astratta configurabilità di un reato (peraltro contestabile dalla difesa), la quale costituisce il necessario referente che consente di individuare il nesso di pertinenzialità del bene da sequestrare al reato medesimo (cfr. la sentenza citata).

Con particolare riferimento alla verifica, nell'ambito della valutazione del *fumus* del reato, dell'elemento soggettivo del reato medesimo, una parte della giurisprudenza più recente, distaccandosi, in verità, dalle indicazioni delle sezioni unite (cfr. le motivazioni di Cass., sez. unite, n. 4/93, citata), ammette un sindacato da parte del giudice, tale da determinare un giudizio negativo sulla sussistenza del suddetto *fumus*, peraltro, soltanto ove la mancanza dell'elemento soggetto sia di immediato rilievo (V. Cass., sez. I, n. 21736/2007 che, nella motivazione, conclude per la possibilità di rilevare la mancanza dell'elemento soggettivo, purché tale difetto emerga "*ictu oculi*").

Ritiene questo giudice, in ultima analisi e per maggiore chiarezza (soprattutto al fine di non creare equivoci sul concetto di "astratta configurabilità del reato"), che, applicando i principi sopra esposti e facendo debita distinzione tra i poteri del giudice di merito e del giudice di legittimità, il *fumus* del reato sussista, allorché: 1) gli elementi di fatto posti dal Pubblico Ministero a fondamento della ipotesi di accusa sussistano, in tutto o in parte, e siano rilevabili dagli atti del procedimento penale; 2) tali elementi di fatto - prescindendo da ogni diversa valutazione di merito e, in particolare, da ogni argomento di fondatezza della accusa e di conclusione degli indizi rilevati (giudizio riservato al giudice del processo) - siano astrattamente compatibili con il reato ipotizzato e, precisamente, sia con l'elemento oggettivo che con quello soggettivo,

dovendosi, in particolare, escludere il *fumus*, allorché risulti evidente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ovvero la sussistenza una causa di giustificazione (ossia, in definitiva, quando gli elementi di fatto acquisiti sono di pura valenza congetturale oppure collidono in maniera inconciliabile con l'ipotesi di reato formulata ovvero risulti che il fatto è privo di antiggiuridicità).

4. Il *fumus* dei reati ipotizzati nel presente procedimento penale.

Premesso e richiamato quanto sopra esposto al punto n. 3, si tratta di verificare se, nel caso in questione, sussistano i presupposti del sequestro preventivo e, innanzi tutto, il *fumus* dei reati per cui si procede (precisamente dei reati ipotizzati a carico degli indagati, succintamente indicati ai fogli n. 1 e 2 del decreto del Pubblico Ministero del 10.4.2008). La complessità, per numero e, in alcuni casi (cfr. le varie consulenze tecniche), per oggetto, degli elementi acquisiti, rapportati al limitato tempo previsto per le decisioni del giudice in ordine alla convalida ed alla emissione o meno del provvedimento di sequestro preventivo induce a procedere secondo un metodo di esposizione sintetico di tali elementi, rimandando per una analisi più dettagliata e completa, anche, in parte, sotto il profilo delle argomentazioni di carattere strettamente valutative delle circostanze emerse, a tre fondamentali informative della Guardia di Finanza di Catanzaro: quella del 24.7.2006 (tra gli atti trasmessi il 24.4.2008); quella del 6.7.2007 (nella cartella n. 3 degli atti trasmessi il 19.4.2008) e, soprattutto, quella del 7.4.2008 (nella cartella n. 5), quest'ultima, di fatto, riprodotta nel decreto di sequestro preventivo di cui si chiede la convalida.

Prima di procedere ad esaminare le singole ipotesi di reato, in relazione alle quali, come si avrà modo di argomentare, è rilevabile il *fumus* del reato, nei limiti sopra precisati, è opportuno, in maniera estremamente sintetica, riassumere le risultanze investigative e gli sviluppi del procedimento penale.

4.1. Sintesi delle indagini.

Il presente procedimento penale trae origine da una nota del comandante dei Carabinieri di Policoro del 9.2.2005, indirizzata alla Procura della Repubblica di Catanzaro, che segnalava alcune anomalie ed irregolarità, riscontrate nel corso di una attività investigativa, svolta dai Carabinieri medesimi nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Matera che riguardava una vasta attività di trasformazione del territorio di Policoro, nei pressi della foce del fiume

Agri, con creazione di un complesso turistico imponente, da realizzare tramite fondi pubblici ammontanti ad alcuni milioni di euro. }

L'attività in questione faceva capo a Vitale Vincenzo, soggetto referente di una serie di società tra loro collegate e, segnatamente, della "Marinagri s.p.a."

Nella nota si ipotizzava il possibile coinvolgimento nella vicenda di politici, pubblici funzionari, soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e magistrati (cfr. l'all. n. 2 dell'informativa del 24.7.2006).

Il comandante dei Carabinieri di Policoro, tenente Pasquale Zacheo, in data 4.3.2005, veniva sentito dal Pubblico Ministero di Catanzaro e, in sintesi, affermava che, sebbene l'impegno dei Carabinieri nell'attività investigativa sulla vicenda fosse stato notevole ed avesse portato a rilevare una serie di irregolarità, tale impegno non aveva trovato corrispondenza nella Procura della Repubblica di Matera e, segnatamente, nel Pubblico Ministero titolare delle indagini preliminari (dott.ssa Morelli) e nello stesso Procuratore (dott. Chieco), i quali non avevano dato seguito alle richieste e sollecitazioni di attività investigativa della polizia giudiziaria, nonché a quelle di sequestro dell'area interessata dalla trasformazione urbanistica, tanto da ingenerare nell'ufficiale, fin da subito, il convincimento che "non si trattava di un'indagine <gradita> alla Procura della Repubblica di Matera" (cfr. l'allegato n. 3 dell'informativa del 24.7.2006).

La Guardia di Finanza, dando esecuzione ad una delega del Pubblico Ministero di Catanzaro, acquisiva alcune informative dei Carabinieri di Policoro, relative alle indagini effettuate, in ordine alla vicenda di cui si tratta, da cui emergevano alcuni abusi nelle procedure urbanistiche di cambio di destinazione d'uso dei terreni interessati dal progetto di trasformazione dell'area e alcune gravi anomalie nel procedimento amministrativo che aveva portato al riconoscimento da parte degli uffici del Demanio, in capo ad una delle società facenti capo a Vitale Vincenzo, della proprietà di alcune particelle, precedentemente ritenute appartenere al Demanio (riconoscimento essenziale, sia per dare seguito al progetto che per ottenere gli ingenti finanziamenti dello Stato: cfr. l'informativa del 24.7.2006 e gli allegati richiamati).

Nel febbraio del 2007, come già accennato, il Pubblico Ministero sottoponeva a sequestro preventivo d'urgenza il complesso immobiliare di cui si tratta. Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 3.3.2007, pur non convalidando il decreto del Pubblico Ministero (di cui non ravvisava il presupposto dell'urgenza), emetteva il decreto di sequestro preventivo che, successivamente, veniva annullato dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 20.3.2007 (cfr. gli atti citati e già richiamati).

Nei mesi successivi, veniva svolta ulteriore attività investigativa sulla vicenda e, segnatamente, venivano conferite dal Pubblico Ministero ed eseguite dall'ing. Marascio e dal dott. Vavalà alcune consulenze tecniche, aventi ad oggetto le questioni amministrative e le connesse problematiche di carattere tecnico e scientifico, concernenti i procedimenti amministrativi posti a fondamento dei titoli che abilitavano le società controllate da Vitale Vincenzo a dare esecuzione al progetto di trasformazione urbanistica, nonché venivano effettuati una serie di accertamenti, anche di natura documentale, dalla Guardia di Finanza di Catanzaro. Gli esiti dell'attività investigativa venivano compendati nell'informativa del 6.7.2007 (nella cartella n. 3, v., soprattutto, le pagg. 282 e ss.).

A tale informativa del 6.7.2007 faceva seguito, dopo ulteriori e più recenti acquisizioni, l'informativa della Guardia di Finanza del 7.4.2008 che, come già detto, riassume, anche tramite il rinvio alle informative precedenti e ad una serie di altri atti del procedimento penale, le risultanze, allo stato degli atti, delle indagini (cfr. l'informativa citata, cartella n. 5).

Si tratta, ora, di esaminare, in maniera più approfondita, tali risultanze investigative, limitando l'analisi alle ipotesi di reato che, a giudizio di chi scrive, trovano riscontro, nei limiti richiesti dalla legge per giustificare il sequestro preventivo (ossia del c.d. *fumus* del reato), in tali risultanze e tralasciando di approfondire quegli elementi che assumono valore puramente congetturale o di mero sospetto, come tali, insufficienti a fondare una misura cautelare reale.

4.2. il *fumus* del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., con particolare riferimento alle condotte ipotizzate a carico di Chieco Giuseppe e Morelli Paola.

Si tratta della ipotesi di condotte di favore nei confronti di Vitale Vincenzo, integranti il delitto di abuso d'ufficio, da parte della dott.ssa P. Morelli e del dott. G. Chieco, rispettivamente, sostituto Procuratore e Procuratore, in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica di Matera, i quali avrebbero favorito il Vitale e le società dallo stesso controllate, assumendo, nel procedimento penale n. 121/2003 r.g.n.r. della Procura d. R. di Matera (avente ad oggetto alcuni reati connessi alla vicenda della "Marimnagri s.p.a." e della realizzazione del complesso turistico di cui si tratta), determinazioni investigative che, in sostanza, consentivano al suddetto indagato ed alle altre persone indagate di eludere le indagini, concluse con richiesta di archiviazione.

L'ipotesi di accusa è molto grave, data la qualifica e le funzioni dei due indagati. Ogni tentazione, peraltro, di addivenire a conclusioni di fondatezza o meno di tale accusa, allo stato, è preclusa, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti. Si tratta, piuttosto, di evidenziare che gli elementi indiziarî acquisiti sono compatibili, in astratto, con l'ipotesi medesima, costituendo il *fumus* che legittima misure di sequestro preventivo.

Gli elementi essenziali della vicenda sono riassunti nell'informativa del 7.4.2008 (cartella n. 5, fogli n. 18-41) e in quella del 24.7.2006, alle quali si rimanda (cfr., anche, i rispettivi allegati).

In sintesi, emerge dagli atti citati che il dott. Chieco, in qualità di Procuratore Capo, seguiva, direttamente, le indagini di cui era titolare il sostituto (la dott.ssa Morelli), tanto che le scelte di quest'ultima venivano discusse e avallate dal Chieco (cfr. le dichiarazioni della dott.ssa Morelli) e che, in più occasioni, il Procuratore aveva parlato delle indagini in corso con il tenente Zacheo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Policoro (cfr. le s.i.t. di quest'ultimo del 4.3.2005, allegato n. 3 dell'informativa del 24.7.2006).

Peraltro, il Chieco frequentava le strutture della "Marinagri" (cfr. il fogli n. 4 della c.n.r. del 9.2.2005 dei Carabinieri di Policoro, all. n. 2 dell'informativa del 24.7.2006).

Nell'estate del 2003 - in un periodo in cui, sebbene non vi fosse stata ancora l'iscrizione del nominativo del Vitale nel registro delle notizie di reato (avvenuta nel novembre successivo), tuttavia, pendeva, a carico di ignoti, presso la Procura della R. di Matera il procedimento penale relativo a presunti abusi, relativi al progetto di costruzione del complesso immobiliare di cui si tratta - il Chieco si era incontrato con il Vitale, in quanto interessato per l'acquisto di una delle unità immobiliari in corso di costruzione da parte della "Marinagri s.p.a."

Nel corso delle indagini preliminari di cui si tratta, le richieste dei Carabinieri di Policoro al dott. Chieco ed alla dott.ssa Morelli di provvedimenti, volti a fare chiarezza sulle numerosi irregolarità e le gravi anomalie riscontrate (sul punto, v. quanto verrà esposto successivamente), quali acquisizioni di tabulati telefonici e interettazioni, venivano disattese dai due magistrati con argomentazioni poco convincenti, tanto che il tenente Zacheo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Policoro, aveva tratto il convincimento che "non si trattava di indagine gradita alla Procura della Repubblica di Matera".

In un caso, il Procuratore aveva affermato esservi una non meglio chiarita impossibilità ad acquisire i tabulati telefonici delle persone coinvolte, a causa di presunti problemi di privacy che dovevano essere affrontati e risolti. Alcuni decreti di perquisizione, poi, erano stati adottati dal

magistrato, soltanto a seguito di "ferma insistenza" dei Carabinieri (cfr. le s.i.t. dello Zacheo, sopra citate).

Il Procuratore Chieco, in data 11.3.2004 e 15.3.2005 (v. i fogli n. 19-20 dell'informativa del 24.7.2006, citata), emanava alcune direttive, con le quali, nei procedimenti per reati contro la p.a., inibiva alla polizia giudiziaria attività investigativa di iniziativa e le si imponeva di informare l'ufficio di Procura circa ogni delega di indagine, da qualunque autorità proveniente, ingenerando nel suddetto comandante dei Carabinieri di Policoro il convincimento che tali direttive fossero state originate dalla "intraprendenza" investigativa di questi ultimi nelle indagini sulla "Marinagri s.p.a." e su Vitale Vincenzo.

All'esito delle indagini preliminari, la dott.ssa Morelli, disattendendo, sotto alcuni profili, oltre che le valutazioni della polizia giudiziaria, quelle tecniche dell'ing. Farì, nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria medesima, e dei consulenti tecnici nominati dalla stessa Procura di Matera (ing. Magri e arch. Cozzolino), chiedeva l'archiviazione del procedimento penale in questione (cfr. l'allegato n. 34 dell'informativa del 6.7.2007, cartella n. 4).

Dalla documentazione sequestrata presso gli uffici della "Marinagri" nel febbraio del 2007, veniva rinvenuto nell'elenco dei "contatti" e delle persone interessate all'acquisito di un'unità immobiliare l'indicazione di un contatto con Pontrelli Rosalba, moglie del dott. Chieco, risalente al 12.12.2005, epoca in cui pendeva davanti al g.i.p. di Matera la richiesta di archiviazione che sarebbe stata accolta qualche giorno dopo. In quel medesimo periodo, il Chieco e la moglie si accingevano a vendere un appartamento, sito in Selva di Fasano, che, secondo quanto confidato al Vitale dal Chieco e riferito da quest'ultimo nella sua relazione del 24 giugno del 2004 al Procuratore generale di Potenza, sarebbe risultato superfluo per le esigenze della sua famiglia ove avesse acquistato una delle unità immobiliari in costruzione (cfr. quanto riportato al foglio n. 39 dell'informativa del 7.4.2008 e gli allegati già richiamati).

Nel corso della perquisizione avvenuta presso gli uffici e l'abitazione del Procuratore Chieco, veniva rinvenuto nel suo computer un documento informatico, denominato "imputazione Valdagri", contenente le contestazioni dei reati di cui al decreto di perquisizione della dott.ssa Morelli del febbraio del 2004, sebbene quest'ultima, allorché veniva sentita dal Pubblico Ministero di Catanzaro, avesse escluso di avere mai fornito atti o documenti del procedimento penale in questione, nemmeno su supporto informatico, al suddetto Procuratore (cfr. l'allegato n. 38 bis dell'informativa del 6.7.2007, cartella n. 4).

Gli elementi sopra esposti, dunque, evidenziano che, nello stesso periodo, il Procuratore Chieco si interessava, in ragione del suo ufficio

(mantenendo i contatti con la polizia giudiziaria, essendo costantemente informato delle determinazioni del sostituto ed avallandone le decisioni), delle indagini preliminari concernenti una serie di ipotesi di reato strettamente connesse alla realizzazione del progetto di costruzione del complesso turistico di cui si tratta e, peraltro, si interessava, da privato, all'acquisto eventuale di un immobile che faceva parte del medesimo progetto (l'ultimo contatto accertato con al "Marinagri s.p.a." risale al 12.12.2005).

Emerge, inoltre, che la Procura della Repubblica di Matera e, segnatamente, il sostituto titolare delle indagini preliminari ed il Procuratore mostravano una certa resistenza a proseguire le indagini nella direzione indicata dagli organi della polizia giudiziaria e, in particolare, disattendevano - in alcuni casi, per motivi di per sé irrilevanti (quali la tutela della privacy rispetto alla acquisizione dei tabulati), in altri, per ragioni del tutto compatibili con genuini convincimenti di segno contrario, ma non incompatibili, in astratto, con la volontà di "insabbiare" l'inchiesta in corso - le richieste dei Carabinieri di strumenti di investigazione più penetranti e, per alcuni versi, le stesse conclusioni dei consulenti tecnici.

Sotto quest'ultimo profilo, deve essere evidenziato che nessuna ipotesi di reato veniva formulata con riferimento al reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001, sebbene risultassero abbastanza evidenti, alla luce delle consulenze tecniche acquisite agli atti, quanto meno, le violazioni di norme, di atti di pianificazione e prescrizioni urbanistiche nella progettazione del complesso turistico di cui si tratta (sulle quali v. quanto verrà esposto trattando di tale ipotesi di reato).

Sussiste, dunque, il fumus della ipotesi di reato formulata.

4.3. il fumus del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., con particolare riferimento alle condotte ipotizzate a carico di Genovese Felicia Angelica, Gentili Pietro e Vitale Vincenzo.

Si tratta di ipotesi di condotte di favore nei confronti di Vitale Vincenzo, integranti il delitto di abuso d'ufficio, da parte della dott.ssa F. A. Genovese, sostituto Procuratore, in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica di Potenza, nonché del col. Gentili, in servizio presso le sezione di polizia giudiziaria della medesima Procura della R., i quali avrebbero favorito il Vitale e le società dallo stesso controllate, assumendo, anche nell'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni, iniziative di carattere punitivo ai danni di Altieri Mario, sindaco del comune di Scanzano Jonico, il quale si opponeva alla esecuzione del progetto della "Marinagri" e del Vitale.

Anche in questo caso, l'ipotesi di accusa è molto grave, data la qualifica e le funzioni dei due indagati. Ma, anche nel caso medesimo, deve escludersi il potere del giudice di valutare in termini di fondatezza o meno tale ipotesi di accusa, dovendosi, piuttosto, verificare la compatibilità, in astratto, degli elementi acquisiti, con la fattispecie di reato ipotizzata.

Gli elementi essenziali della vicenda sono riassunti nell'informativa del 7.4.2008 (cartella n. 5, fogli n. 41-83; cfr., anche, gli allegati).

Tra le fonti richiamate nell'informativa citata, occorre segnalare le dichiarazioni di Scarcia Salvatore, soggetto condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e frequentatore, da molto tempo, della zona in cui è in corso la costruzione del complesso immobiliare di cui si tratta, il quale riferiva che, in una occasione - trovatosi a parlare con Vitale Vincenzo, il dott. Galante (Procuratore di Potenza), la dott.ssa. Genovese, suo marito (Cannizzaro Michele), tale Autera ed il col. Gentili - veniva richiesto, sebbene in maniera larvata e indiretta, di intimidire in qualche modo il sindaco di Scanzano Jonico, Altieri Mario, "colpevole" di avere fatto bloccare il progetto della "Marinagri" e del Vitale (cfr. le dichiarazioni citate, riportate a pag. 50 dell'informativa del 7.4.2008).

Il fatto riferito dallo Scarcia è, di per sé, ai limiti dell'incredibile.

Tuttavia, la volontà punitiva nei confronti dell'Altieri da parte dei soggetti sopra indicati trova conferma nelle dichiarazioni rese davanti al Pubblico Ministero di Catanzaro, in data 28.4.2007, dall'Altieri medesimo, il quale ricollegava alcune sue disavventure giudiziarie nonché alcune minacce ricevute e alcuni atti intimidatori subiti (le une e gli altri cessati, allorché era stato nominato il c.d. commissario *ad acta* per compiere gli atti che, in qualità di sindaco, si era rifiutato di adottare) alla sua ferma opposizione, in qualità di sindaco di Scanzano Jonico, al progetto del Vitale, avallato dal presidente della Regione, Bubbico Filippo.

Riferiva, in particolare, che un suo amico (peraltro non meglio indicato e, per quanto risulti, non individuato) gli aveva confidato che il Vitale, amico del Procuratore Galante, da alcuni anni, chiedeva a quest'ultimo di "far fuori" il sindaco di Scanzano, fino a quando, in effetti, l'Altieri non veniva arrestato per brogli elettorali, su richiesta della Procura di Potenza, a seguito di indagini dirette dal Procuratore Galante e dalla dott.ssa Genovese, effettuata nel periodo in cui l'opposizione dell'Altieri al progetto della "Marinagri" aveva assunto i termini di un vero e proprio scontro (il collegamento diretto tra tale arresto ed il contrasto tra l'Altieri ed i responsabili della "Marinagri" era sostenuto, anche, dal consigliere regionale Di Giglio, nel corso della seduta del 20.3.2007 del Consiglio regionale: cfr. l'all. n. 44 dell'informativa del 6.7.2007, cartella n. 4).

Riferiva l'Altieri, senza mezzi termini, di collegamenti diretti e di rapporti di interesse tra alcuni magistrati della d.d.a. di Potenza (chiaro è il riferimento alla dott.ssa Genovese ed al Galante), i responsabili della "Marinagri s.p.a." e la giunta regionale, tali da far godere a tali soggetti della protezione dell'autorità giudiziaria suddetta.

Le dichiarazioni dell'Altieri trovano riscontro, oltre che in quelle di Scarcia Salvatore, nella documentazione amministrativa acquisita e relativa ai procedimenti amministrativi connessi al progetto della "Marinagri s.p.a." e di Vitale Vincenzo.

Segnatamente, emerge da tale documentazione un contrasto, definito dalla Regione in maniera favorevole alla "Marinagri s.p.a." (con atto, peraltro, giudicato illegittimo sia dal T.a.r. della Basilicata che dal Consiglio di Stato), tra la suddetta società ed il comune di Scanzano.

Tale contrasto era sorto, in quanto l'Altieri, agendo a tutela degli interessi del comune di Scanzano, dallo stesso rappresentato ed interessato dall'esecuzione del progetto, al pari del comune di Policoro, si era opposto alla sua esecuzione per comparti, considerati come unità progettuali autonome e non collegate, dato che tale forma di esecuzione pregiudicava il territorio comunale, favorendo esclusivamente gli interessi delle società del Vitale (sulla vicenda si avrà modo di ritornare in seguito).

Indiretto riscontro alla ipotesi di strumentalizzazioni a danno dell'Altieri si desume, poi, dai stretti rapporti personali del Vitale con il Galante, con il Cannizzaro e con il Gentile.

Il primo, oltre ad essere amico del Vitale da lunga data, aveva libero accesso ai terreni della "Marinagri" per esercitarvi la caccia, tanto che era dotato di telecomando di apertura dei cancelli, così come il Cannizzaro, il quale, inoltre, aveva investito nel progetto una discreta somma di danaro, pari a circa 180.000.000 di lire.

Quanto al colonnello Gentile, oltre a seguire le indagini che avevano portato all'arresto dell'Altieri, a dire di quest'ultimo, aveva effettuato una sorta di terrorismo psicologico nel comune di Scanzano Jonico, sequestrando continuamente atti. Inoltre, una volta cessato dal servizio di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Potenza, aveva assunto le funzioni di responsabile della sicurezza per conto della "Marinagri s.p.a.", trasferendo presso le sue strutture il proprio domicilio.

In precedenza, allorché i Carabinieri di Policoro stavano effettuando atti di indagine presso la suddetta struttura, aveva cercato di carpire informazioni dal tenente Zacheo (comandante della compagnia) e, successivamente, aveva tentato di far trasferire quest'ultimo, cercando di convincere il sindaco di Policoro ed il direttore di "Basilicata Radio due"

a denunciarlo (cfr. la c.n.r. del 9.2.2005, allegato n. 2 dell'informativa del 24.7.2006).

Infine, il Gentili risultava aver finanziato il progetto del Vitale per un importo pari a 100.00 euro.

Anche in questo caso, salve le valutazioni di fondatezza o meno delle accuse, sussiste il *fumus* del reato ipotizzato, nel senso che gli elementi acquisiti, provenienti anche da fonti di natura dichiarativa, sono, in astratto, compatibili con l'ipotesi di accusa.

4.4. il *fumus* del reato di falso ideologico in atto pubblico, con particolare riferimento alle condotte ipotizzate a carico di Vitale Vincenzo, Spitz Elisabetta e Pepe Giuseppe.

La vicenda è trattata, da ultimo, nell'informativa di polizia giudiziaria del 7.4.2008, alla quale si rimanda (cfr. i fogli n. 157-171).

Essa concerne il riconoscimento da parte degli uffici demaniali della proprietà in capo della società "Ittica Valdagri" (la quale controlla la "Marinagri s.p.a.") di alcune particelle di terreno, facenti parte, in passato, dell'alveo del fiume Agri (prima che, in circostanze ed epoca, in verità, non ben chiarite, mutasse il suo corso) ed interessate dal progetto di cui si tratta.

Il riconoscimento di tale proprietà è stato di fondamentale importanza per le società del gruppo "Marinagri" (ossia per le società facenti capo a Vitale Vincenzo ed a suo figlio Marco), in quanto ha consentito: a) di proporsi come soggetto attuatore del piano urbanistico che interessa la zona; b) di avere la disponibilità giuridica e materiale dei terreni in questione, utilizzati per dare esecuzione al progetto; c) di ottenere il finanziamento delle opere progettate.

La vicenda è, sotto il profilo strettamente tecnico, complessa.

Ciò che, ai fini del presente procedimento penale rileva maggiormente è che, in ben due occasioni, in data 10.6.1997 e in data 9.2.1999, l'ing. Giuseppe Pepe, in servizio presso l'Ufficio del territorio di Matera, esprimeva parere negativo a tale riconoscimento, formulando giudizi alquanto precisi e ineccepibili (cfr. i pareri citati, allegati n. 9 e n. 10 dell'informativa del 24.7.2006).

L'ing. Pepe, in particolare, evidenziava come i terreni in questione si fossero formati in epoca antecedente all'acquisto da parte della "Ittica Valdagri" dei terreni con gli stessi confinanti, per cui, in sostanza, mancava in capo alla società il presupposto dell'art. 946 c.c., ossia la proprietà, al momento della formazione dei terreni a seguito dell'abbandono del letto del fiume Agri, della proprietà dei fondi frontisti e confinanti con le due rive.

In effetti, trattandosi di acquisto a titolo originario, esso, prescindendo dalla questione della prova che l'abbandono dell'alveo fosse conseguenza, effettivamente, di eventi naturali (circostanza, come accennato, non del tutto certa; ai sensi dell'art. 947 codice civile, lo spostamento dell'alveo per cause non naturali rende inapplicabile il disposto dell'art. 946 c.c.), sarebbe spettato ai proprietari dei fondi frontisti medesimi, tra i quali non figurava la suddetta società, avendo acquistato i suoi terreni nel 1973, sulla base di un decreto prefettizio di esproprio (nel 1949, ritenuta epoca probabile del mutamento di corso, addirittura, la società "Ittica Valdagri" era inesistente: è evidente che un soggetto inesistente al momento dell'acquisto a titolo originario di un bene non può considerarsi acquirente del bene medesimo in virtù del medesimo titolo).

In realtà, come verificato a seguito degli accertamenti effettuati dall'ing. Marascio, consulente tecnico del Pubblico Ministero, tali particelle sarebbero spettate ai proprietari frontisti dell'epoca, ossia, rispettivamente, all'Arcivescovato di Napoli e all'E.s.a.b. (ente pubblico). Inoltre, come chiariva il Pepe nei pareri suddetti, i terreni in questione erano stati sempre considerati demaniali e mai rivendicati da alcun privato e, pertanto, dovevano, in ogni caso, essere riconosciuti di proprietà dello Stato che li avrebbe acquistati per usucapione.

Tuttavia, qualche anno dopo, precisamente il 21.6.2003, Vitale Vincenzo chiedeva, nuovamente, il riconoscimento della proprietà delle particelle di terreno in questione per conto della "Ittica Valdagri s.p.a." (cfr. l'allegato n. 16 dell'informativa di p.g. del 24.7.2006). La richiesta veniva protocollata il 24.6.2003 e, appena sei giorni dopo, riceveva il parere favorevole dell'Agenzia del Demanio di Matera, con atto dell'ing. Pepe (cfr. l'allegato n. 13 dell'informativa del 24.7.2006), il quale, in particolare, non solo mutava radicalmente orientamento rispetto ai suoi pareri degli anni precedenti, ma non spendeva nemmeno una parola per spiegare le ragioni di fatto o di diritto che lo avevano portato a sovvertire le conclusioni dei pareri precedenti (e, per come illustrato, fondati su argomentazioni convincenti).

La circostanza, già di per sé sufficiente a configurare il *fumus* del delitto di falso ideologico in atto pubblico (sia per la falsità del presupposto del parere sia per l'induzione in errore del funzionario che, nei giorni successivi, avrebbe, sulla base di quel parere, riconosciuto definitivamente il diritto di proprietà della società richiedente), risulta ancora più anomala, alla luce di altre acquisizioni.

Segnatamente, i due pareri negativi del Pepe giungevano alle medesime conclusioni di altro parere, espresso il 12.9.1997 dalla direzione

compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata del Ministero delle Finanze.

Tale parere, così come quelli dell'ing. Pepe del 1997 e del 1999 (tutti contrari alla tesi della "Ittica Valdagri") non venivano rinvenuti nella pratica della Direzione generale dell'Agenzia del Demanio di Roma, sebbene, questi ultimi fossero stati protocollati regolarmente (indice del fatto che erano stati sottratti o soppressi).

L'ing. Pepe, inoltre, durante le operazioni di acquisizione della documentazione da parte dei Carabinieri di Policoro aveva affermato di non avere mai espresso pareri negativi sull'argomento (v. il foglio n. 15 dell'informativa del 2.2.2004, allegato n. 6 dell'informativa di p.g. del 24.7.2006), contraddicendo, clamorosamente, quanto emerso dalle acquisizioni documentali.

Sentito il geometra Morelli, impiegato presso il medesimo ufficio dell'ing. Pepe, poi, affermava che quest'ultimo, durante l'istruttoria conseguente alla istanza del Vitale, della cui infondatezza il Morelli era persuaso, lo aveva invitato a "lasciare perdere". Quindi, il Pepe aveva preso in consegna il fascicolo, di fatto, sottraendolo all'esame del Morelli. Quest'ultimo, poi, aveva avuto modo di notare che sia Vitale Vincenzo che suo figlio Marco, frequentando assiduamente l'ufficio del Pepe, avevano stretto rapporti con lo stesso (cfr. le s.i.t. del Morelli, riportate a pag. 7 dell'informativa dei Carabinieri di Policoro del 2.2.2004, sopra citata).

Gli elementi sopra riassunti configurano il *fumus* del delitto di cui all'art. 479 c.p. sia con riferimento al parere espresso dall'ing. Pepe il 30.6.2003 sia con riguardo al decreto di riconoscimento della proprietà del 16.7.2003, a firma della dott.ssa E. Spitz dell'Agenzia del Demanio di Roma (quanto meno sotto il profilo della induzione in errore, ai sensi dell'art. 48 c.p., del pubblico ufficiale), in quanto atti fondati su presupposti falsi o fuorvianti, ritenuti o affermati sulla base di convincimenti che, almeno in apparenza, non risultano genuini.

Il reato suddetto, in quanto più grave, esclude il delitto di abuso d'ufficio, anch'esso astrattamente configurabile.

4.5. il *fumus* del reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 (violazione delle norme e delle prescrizioni urbanistiche)

Le risultanze delle indagini, fino ad ora compiute, evidenziano, inoltre, il *fumus* del reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.p.r. n. 380 del 2001 e, segnatamente, la realizzazione di lottizzazioni abusive, in quanto costituite da opere di trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni di cui si tratta, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

In particolare, è emerso che le opere progettate e, poi, eseguite dalla "Marinagri s.p.a." e dalle altre società riconducibili a Vitale Vincenzo ed a suo figlio Marco: a) sono in contrasto con il Piano di area vasta del Metapontino (c.d. P.T.P.M.); b) sono, in parte, fondate sull'illegittimo mutamento di destinazione di uso di alcuni comparti, avvenuto in violazione delle prescrizioni del Piano particolareggiato esecutivo (c.d. P.P.E. "Foce Agri"; c) sono in contrasto, inoltre, con le prescrizioni del P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico)

Particolare rilevanza, sotto questo profilo, assumono le relazioni dei consulenti tecnici nominati dalla Procura di Matera e dal Pubblico Ministero di Catanzaro, alle quali si rinvia per un'analisi di carattere tecnico più precisa e documentata (cfr. le relazioni dell'ing. Magri, dell'ing. Marascio e del dott. Vavalà, queste ultime nella cartella n. 8).

Gli argomenti medesimi sono trattati con una certa completezza, anche, nella informativa di p.g. del 7.4.2008 (cartella n. 5), contenente, anche, risultanze investigative di diversa natura, tra cui si segnalano le dichiarazioni di Altieri Mario, già citate e relative alla contrapposizione venutasi a creare, al momento di dare esecuzione agli strumenti urbanistici sopra indicati, tra i Vitale, il comune di Policoro e il Presidente della Regione (favorevoli ad assecondare i progetti della "Marinagri s.p.a." e delle società collegate), da un lato, ed il comune di Scanzano Jonico (contrario a favorire incondizionatamente tali interessi), dall'altro, (v., sull'intera vicenda, i fogli n. 84-231).

In diritto, si osserva che le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5115/2002, risolvendo un contrasto di orientamenti giurisprudenziali, hanno chiarito che il reato di lottizzazione abusiva prevede una condotta alternativa, potendosi realizzare, sia quando manchi del tutto una autorizzazione alla lottizzazione sia quando tale autorizzazione sussista, ma risulti in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono il piano di lottizzazione, sui titolari delle concessioni (ora permessi di costruire), sui committenti e sui costruttori l'obbligo di verificare la conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni degli atti di pianificazione.

La Cassazione, in particolare, argomenta dal tenore testuale del combinato disposto degli artt. 18 e 20 della legge n. 45/85 (ora riprodotti, rispettivamente, nel testo degli artt. 30 e 44 lett. "c" del d.p.r. n. 380/2001) - evidenziando come la previsione della mancanza di autorizzazione alla lottizzazione si aggiunga, tramite la congiunzione disgiuntiva "o" a quella del contrasto con le prescrizioni di leggi o strumenti urbanistici - nonché dalla *ratio* della fattispecie incriminatrice, individuata nella tutela non soltanto della potestà pubblica di

programmazione dello sviluppo o della conservazione del territorio, ma, anche, delle risultanze delle scelte di programmazione effettuate, che impone il rispetto concreto ed effettivo della normativa e degli atti di pianificazione urbanistica.

Nel caso in questione, la imponente trasformazione urbanistica ed edilizia progettata e, in gran parte, attuata dalla "Marinagri s.p.a." e dalle altre società facenti capo alla famiglia Vitale risulta in contrasto con gli atti di pianificazione sopra indicati e, quindi, integra gli estremi del reato di lottizzazione abusiva di cui si tratta.

4.5.1. le violazioni del P.T.P.M.

L'argomento è trattato nella informativa del 7.4.2008, ai fogli 93 e ss. e 131 e ss., da intendersi richiamati.

Il c.d. P.T.P.M. è un piano di vasta area, previsto dalla legge regionale n. 3/90, che, in quanto tale (ossia piano urbanistico di un'area territoriale molto estesa) necessita di piani esecutivi.

In particolare, il P.T.P.M. riceveva attuazione con il piano particolareggiato esecutivo, denominato "Foce Agri" ("P.P.E. Foce Agri"), peraltro in maniera del tutto elusiva degli obiettivi e delle prescrizioni del piano sovraordinato, di cui doveva rappresentare l'esecuzione, violando, quindi, il principio di diritto urbanistico, secondo il quale i piani esecutivi devono conformarsi a quelli di carattere generale. Il giudizio dei consulenti, al riguardo, è drastico.

L'ing. Marascio, in particolare, rileva la difformità assoluta del P.P.E. rispetto al P.T.P.M., affermando che viola tutte le prescrizioni che avrebbe dovuto attuare, rendendo applicabili, ad esempio, le norme valide per una data zona ad altra zona (quella dove si trovano gli immobili della "Marinagri"), snaturando la funzione di tutela del Piano del Metapontino e rendendo edificabili quelle zone in cui era prevista la conservazione dell'ambiente naturale, il riassetto del territorio, il disinquinamento, nonché soltanto usi (ricreativo; camping; osservazione naturalistica) compatibili con tale conservazione dell'ambiente naturale.

In effetti, l'imponenza del complesso turistico progettato appare poco o per nulla compatibile con tali funzioni del piano territoriale di riferimento. Inoltre, il P.P.E. "Foce Agri" è inadeguato, anche con riferimento agli elaborati grafici di progetto, redatti in scala troppo grande per comprenderne i dettagli, nonché a causa della carenza di alcuni parametri edilizi e urbanistici, quale l'altezza massima delle costruzioni, non indicata (vengono indicati solo i piani, senza specificare l'altezza).

Può essere utile rammentare che il P.P.E. recepiva le indicazioni progettuali della "Ittica Valdagri" che, successivamente, avrebbe

ALL'ATTENZIONE

NICO LA

PICENNA

conferito il ramo di azienda alla costituenda "Marinagri s.p.a." e che i compilatori della relazione tecnico illustrativa del contratto di programma (l. n. 104), risalente al settembre del 1997 e relativa al "Centro ecologico turistico integrato Marinaro" sono l'ing. Vitale (figlio di Vitale Vincenzo) e l'arch. Dioguardi, ossia colui che era stato individuato dal comune di Policoro come progettista del P.P.E., approvato nello stesso periodo (il 9.9.1997; cfr. l'informativa del 7.4.2008, pagg. 242-244).

4.5.2. l'illegittimo mutamento di destinazione d'uso.

L'argomento è trattato nella informativa di p.g. del 7.4.2008, ai fogli 171 e ss., da intendersi richiamati.

In sintesi, è emerso che, tra il 17 ed il 18 aprile del 2001, la "Marinagri s.p.a." chiedeva ed otteneva dal comune di Policoro il cambio della destinazione d'uso di ben sette sub-comparti su nove del comparto "A", mutandola da turistico-residenziale a ricettivo-alberghiera.

La variazione, motivata su esigenze di maggiore funzionalità del progetto, in realtà, serviva a consentire lo spostamento dell'ubicazione di uno degli alberghi (il "Thalas Hotel") previsti dal progetto, per la cui realizzazione era in corso la procedura di finanziamento da parte dei C.i.p.e., dal comparto "D", ricadente, per la parte maggiore, nel comune di Scanzano Jonico, al comparto "A", sito nel comune di Policoro.

Tale variazione risultava essenziale agli interessi economici della "Marinagri" e, segnatamente, ad ottenere il finanziamento dell'opera suddetta, in quanto, nei mesi precedenti, il comune di Scanzano, in persona del sindaco (Altieri Mario) si era fermamente opposto alla realizzazione del progetto, per come intendeva effettuarlo la "Marinagri", determinando una sorta di intralcio nella stessa procedura amministrativa di finanziamento (gli organi istruttori della pratica di finanziamento, sollecitati dal sindaco Altieri, chiedevano chiarimenti, in relazione alla effettiva possibilità di dare esecuzione al progetto, di fatto, impedita dall'opposizione dell'Altieri medesimo).

Le anomalie, peraltro, della procedura di approvazione del cambio di destinazione d'uso sono evidenti.

Da un lato, si deve segnalare come il relativo procedimento amministrativo si sia esaurito in due soli giorni (17 e 18 aprile 2001), nei quali la "Marinagri" ha presentato l'istanza; il tecnico comunale (ing. Viceconte) ha istruito la pratica e certificato la possibilità di derogare alla ordinaria procedura di variante, applicando l'art. 4, titolo VI, delle norme di attuazione del P.P.E.; la giunta comunale si è riunita ed ha accolto la richiesta della società.

Dall'altro lato, si deve rilevare l'illegittimità della procedura, in deroga alla normativa che prevede la necessità di un progetto di variante, atteso che si trattava di modifiche sostanziali e consistenti (cfr., sul punto, le considerazioni dell'ing. Marascio).

4.5.3. le violazioni del P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico)

La vicenda relativa alle violazioni del Piano di assetto idrogeologico ovvero Piano di Bacino stralcio, tramite le opere realizzate dalla "Marinagri s.p.a." e dalle altre società controllate o collegate, è trattata ai fogli 191-230 dell'informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 7.4.2008.

Anche in questo caso, occorre rinviare a tale trattazione (oltre che alle fonti dichiarative e documentali richiamate nella stessa) per una disamina più analitica, salve le precisazioni che seguono.

Il Piano di assetto idrogeologico ovvero Piano di Bacino stralcio oppure Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico è, per come espresso dall'art. 1 delle norme di attuazione del piano medesimo, un atto di programmazione urbanistica con valore di piano territoriale di settore che pianifica e programma le attività a tutela del territorio compreso nella competenza dell'Autorità di bacino della Basilicata (A.d.B.) dal rischio idraulico e idrogeologico, con specifica funzione di prevenire disastri conseguenti a fenomeni calamitosi geomorfologici e idraulici (tra i quali, in particolare, le esondazioni dei corsi d'acqua) e, in definitiva, di tutelare la popolazione stanziata nell'area di riferimento.

Il Piano, secondo la terminologia dell'art. 3 delle norme citate, "produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, urbanistica e territoriale" ed ha carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici. Tutti gli atti autorizzativi di interventi edilizi o urbanistici devono adeguarsi alle previsioni di detto piano, fatti salvi i provvedimenti rilasciati prima dell'entrata in vigore delle norme di cui si tratta (cfr. l'art. 3 citato, riportato a pag. 199 dell'informativa del 7.4.2008).

Ebbene, in data 14.1.2002, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'atto di approvazione del P.A.I., redatto dalla Autorità di bacino, che, pertanto, diveniva immediatamente efficace ed esecutivo, comportando, con riferimento specifico ai terreni interessati dalle trasformazioni del c.d. progetto Marinagri, un vincolo assoluto di inedificabilità, trattandosi di area a rischio idrogeologico elevato.

Ovviamente tale effetto, connesso al valore del piano e agli interessi generali di tutela delle collettività che usufruiscono del territorio, collideva fortemente con gli interessi del gruppo "Marinagri", in procinto

di avviare una profonda e radicale trasformazione urbanistica, con relativa e imponente edificazione.

In pari data (14.1.2002), Vitale Vincenzo, in qualità di presidente e legale rappresentante della "Marinagri s.p.a.", presentava una istanza volta ad ottenere una variante al piano di cui si tratta, "al fine di eliminare il vincolo sulle aree di cui al progetto turistico in oggetto", sostenendo l'inesistenza della "benché minima possibilità di inondazione anche nell'ipotesi di eventi estremi" (cfr. l'istanza citata, il cui contenuto è riprodotto ai fogli 202-203 dell'informativa del 7.4.2008).

Con singolare tempestività (tenuto conto dell'elevato rischio idrogeologico, della vastità dell'area e della complessità della questione sollevata), gli organi competenti dell'Autorità di bacino provvedevano ad effettuare sopralluogo (il 16.1.2002) e, in data 18.1.2002, ad emanare un parere preliminare favorevole all'accoglimento dell'istanza del Vitale che veniva confermato dalla commissione tecnica nel frattempo nominata, la quale, successivamente, in data 3.5.2002, si esprimeva per l'ammissibilità della variante richiesta dal Vitale, peraltro indicando alcune prescrizioni (in sintesi, innalzamento degli argini e continua manutenzione degli stessi; imposizione al soggetto privato di una relazione biennale sullo stato degli argini realizzati e da realizzare, "pena la revoca delle autorizzazioni concesse").

Il successivo 28.5.2002, con delibera n. 9, il Comitato istituzionale dell'A.d.B., presieduto da Bubbico Filippo, presidente della Regione e relatore del provvedimento, recepiva integralmente il verbale della commissione tecnica del 3.5.2002 e deliberava di approvare la variante, con riferimento all'area interessata dagli insediamenti della "Marinagri s.p.a.", facendo salve le prescrizioni suddette.

Tuttavia, per alcuni anni - fino al 2007 inoltrato, allorché venivano effettuati i primi interventi, in singolare coincidenza con gli accertamenti dell'ing. Marasco (consulente tecnico del Pubblico Ministero) - non venivano eseguite le opere prescritte, né, fino al 25.2.2005, veniva presentata alcuna relazione sullo stato degli argini (che, invece, doveva essere biennale).

Per quello che è dato sapere dall'esame degli atti, ulteriori prescrizioni sono state imposte e non ancora attuate e ulteriori verifiche sono, verosimilmente, da eseguire.

Le opere edilizie e di trasformazione urbanistica, per contro, venivano avviate regolarmente (cfr. la documentazione acquisita, gli accertamenti dell'ing. Marasco e le dichiarazioni dell'ing. Tafuri).

Il singolare sviluppo e l'ancor più singolare esito della procedura amministrativa adottata, "al fine di eliminare il vincolo sulle aree di cui al progetto turistico in oggetto" (tale è la finalità della richiesta di variante),

pone una serie di problematiche di carattere amministrativo, urbanistico e pratico.

Tanto per fare qualche esempio, non è chiaro se la procedura di variante (con conseguente di "riperimetrazione" delle aree) debba considerarsi conclusa o meno (in senso negativo si esprimono l'ing. Marasco e lo stesso ing. Tafuri dell'A.d.B.), atteso che, se un senso logico avevano le prescrizioni, occorre, dapprima, verificarne il rispetto, e, soltanto in un secondo momento, considerare operante la variante (se l'elevazione degli argini serve a rendere sicura la vita nella zona da edificare e, quindi, rimovibile il vincolo che inibiva l'edificazione, è evidente che occorre, dapprima, effettuare tali opere, poi verificarne la consistenza e, infine, ove i controlli fossero stati rassicuranti, procedere alle costruzioni del progetto).

E' appena il caso di evidenziare che, se la variante non dovesse considerarsi approvata in via definitiva, permanerebbe, tutt'oggi, il vincolo di inedificabilità assoluta, previsto dal piano (né opera la clausola di riserva di cui all'art. 3 delle norme di attuazione del piano, concernenti gli interventi già autorizzati, in quanto, al momento dell'entrata in vigore del piano medesimo, i titoli abilitativi non risultavano rilasciati: cfr. quanto riportato a pag. 223 dell'informativa del 7.4.2008).

Del tutto opinabile, poi, è l'interpretazione della sanzione della "revoca delle autorizzazioni concesse" (di cui alla delibera n. 9 dell'A.d.B.) e la determinazione dei suoi effetti, atteso che, come è pacifico, nessuna autorizzazione era stata concessa dall'autorità che "minacciava" tale sanzione e che non è semplice stabilire se si volesse determinare, in caso di inadempimento, come è poi avvenuto (non sono stati rispettati i termini previsti per le relazioni sullo stato degli argini che concernevano, anche, quelli da realizzare; l'elevazione degli argini è stata effettuata, peraltro in maniera parziale ed insicura, secondo il giudizio dei consulenti del Pubblico Ministero, soltanto nel 2007), un effetto automatico di caducazione della efficacia della variante o meno, ove, contrariamente ai giudizi sopra citati, non si dovesse ritenere inefficace, fin dall'origine, l'approvazione della variante, non essendo stata esaurita la procedura (che necessitava dell'adempimento delle prescrizioni imposte e del controllo dell'autorità che le aveva emanate, oltre che delle relative modifiche delle cartografie ufficiali).

Né può tacersi la illegittimità dell'approvazione della variante, per il solo fatto che, contrariamente a quanto previsto dalle norme del piano, l'istanza doveva essere trasmessa, anche, ai comuni interessati, tra i quali quello di Scanzano Jonico (omissione, tra l'altro, che non appare del tutto casuale, dato che il sindaco di quel comune, come già detto, si era fermamente opposto al progetto e, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva

manifestato la sua consapevolezza circa l'inammissibilità della variante di cui si tratta e circa l'elevatissimo rischio idrogeologico della zona). Ad ogni modo, ai fini che qui interessano, si deve rilevare che, anche ove la variante venisse considerata valida ed efficace e, dunque, il vincolo di non edificabilità formalmente rimosso, le opere edilizie del progetto turistico risultano in contrasto con le previsioni del piano (P.A.I.), in quanto la suddetta variante, per come accertato e meglio chiarito dall'ing. Marascio e del dott. Vavalà, non assicura affatto la tutela del territorio e delle popolazioni dal rischio di esondazioni, integrando una violazione del P.A.I..

Prescindendo dal fatto che, in sostanza, la approvazione della variante si fonda su valutazioni tecniche, a loro volta, basate su uno studio di parte (dell'ing. M. Vitale, figlio di Vitale Vincenzo, nonché soggetto coinvolto direttamente nella direzione e esecuzione del progetto turistico di cui si tratta), recepito dalla A.d.B. senza troppi approfondimenti (cfr. quanto dichiarato, candidamente, dall'ing. Tafuri: *"non abbiamo proceduto ad un analitico approfondimento della relazione presentata dall'ing. Vitale Marco ed allegata alla richiesta di ripermetrazione, ma l'abbiamo sostanzialmente recepita"*), i due consulenti, in sostanza, concordano in ordine all'elevato rischio idrogeologico; alla inadeguatezza delle prescrizioni imposte (cfr. le considerazioni del dott. Vavalà circa la notevole sottostima da parte dell'ing. Vitale del rischio di cui si tratta); al mancato rispetto delle stesse da parte della società interessata (le valutazioni dei suddetti consulenti sono contraddette da quelle dell'ing. Carbotti, esposte nella relazione prodotta dall'avv. Casalnuovo il 23.4.2008. E' difficile risolvere tali questioni di carattere tecnico. Tuttavia, non può non essere evidenziato, da un lato, la elevata qualifica e specializzazione dei consulenti del Pubblico Ministero e, dall'altro, le maggiori garanzie di imparzialità di giudizio, in quanto non portatori, nemmeno indirettamente, di interessi privati, ossia di quel tipo di interesse che appare avere fortemente condizionato le vicende amministrative di cui si tratta: cfr., sul punto, anche le considerazioni dell'ing. Magri e dell'arch. Cozzolino, nominati dalla Procura della R. di Matera).

E' evidente, del resto, che la previsione di varianti - per loro natura strumenti di carattere eccezionale o, comunque, derogatorio rispetto alle previsioni generali - finalizzate a modificare la "perimetrazione delle fase di pertinenza dei corsi d'acqua in base a più approfondite conoscenze sulle condizioni effettive delle fenomenologie in atto o potenziali", secondo il disposto dell'art. 24 delle norme attuative del P.a.i., si fonda, implicitamente, sull'assunto che nessuna variante è ammessa, se non risulti, in maniera chiara e compiuta, un ridotto rischio idrogeologico.

Ne consegue che le opere realizzate, ponendosi in contrasto con le previsioni del piano e con il presupposto stesso della variante richiesta, devono considerarsi non conformi al piano urbanistico medesimo (c.d. P.A.I.).

4.6. il *fumus* del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 bis c.p., nonché dei reati di falso.

La trattazione che segue riguarda il finanziamento di alcune rilevanti opere comprese nel progetto della "Marinagri s.p.a." e delle società controllate, approvato dal C.i.p.e. e, in parte, già erogato, in favore del "Consorzio Costa d'oro", del quale fa parte la "Marinagri", ammontante complessivamente, a oltre cinquantuno milioni di euro (circa 100 miliardi di lire), di cui oltre 25 milioni di euro (circa 50 miliardi di lire) destinati alla "Marinagri s.p.a."

L'argomento, in gran parte collegato alle vicende amministrative già esposte, è trattato con una certa precisione nell'informativa della Guardia di Finanza del 7.4.2008 (cfr. le pagg. 231 e ss.), alla quale si rinvia per una analisi più compiuta.

La pratica amministrativa di finanziamento delle opere della "Marinagri s.p.a." risulta caratterizzata da una serie di atti di parvenza mendace o, comunque, fuorviante, tali da integrare il *fumus* dei reati di truffa e di falso.

Limitando l'analisi ad alcune delle vicende più emblematiche, si deve rilevare che uno dei presupposti del buon esito della domanda di finanziamento era la dimostrazione della proprietà dei terreni interessati dalle opere.

In particolare, la "Marinagri s.p.a." affermava la sua proprietà sulle particelle n. 5 e n. 9 del foglio 4 del comune di Policoro, in epoca precedente il formale riconoscimento (avvenuto nel luglio del 2003) di tale proprietà da parte dell'Agenzia del Demanio di Roma, fondato su presupposti, per come sopra esposto, erronei e infondati (nonché, in ipotesi, frutto di condotte delittuose).

Fino a quale momento, gli organi demaniali (segnatamente, l'ufficio di Matera del Demanio) si erano espressi in senso del tutto contrario.

Ad ogni modo, i principi di correttezza e di buona fede, valevoli anche tra privato e ente pubblico, avrebbe dovuto indurre i responsabili della "Marinagri s.p.a." ad informare l'Ufficio procedente (interessato a verificare la proprietà e la disponibilità dei terreni) della controversia con il Demanio.

La stessa attribuzione catastale delle particelle in questione alla "Marinagri s.p.a." risulta frutto di un errore del notaio rogante l'atto di

costituzione della società che, tenuto conto anche della rilevanza della attribuzione e dell'interesse manifestato anche successivamente dal Vitale per il riconoscimento della proprietà di siffatte estensioni di terreno, non può escludersi essere stato indotto dall'indagato stesso.

E' appena il caso di evidenziare che, a dispetto dell'annosa controversia sulla demanialità o meno delle particelle, il riconoscimento della proprietà di cui si tratta veniva ottenuto dalla "Marinagri s.p.a." in poche settimane e che, qualche giorno dopo, il 31.7.2003, veniva stipulato con l'organo competente del Ministero delle attività produttive il "ricco" contratto di programma che prevedeva il finanziamento delle opere (cfr. l'all. n. 64, cartella n. 7).

Altro intoppo nella procedura di finanziamento si era creato a seguito dei contrasti sorti con il sindaco del comune di Scanzano, di cui si è già detto, il quale sosteneva, come poi riconosciuto dal T.a.r. e dal Consiglio di Stato, la illegittimità dell'attuazione del progetto per comparti autonomi e separati (come, invece, voluto dalla "Marinagri", sostenuta dal comune di Policoro e dal Presidente della Regione). A seguito di tale questione, il Ministero del Tesoro aveva subordinato la stipula del contratto di finanziamento alla risoluzione della problematica amministrativa sollevata dal comune di Scanzano Jonico.

In effetti, la questione era stata risolta, con atto poi dichiarato illegittimo dagli organi della giustizia amministrativa, con d.p.g.r. n. 199/2001 del 16.10.2001 che veniva comunicato dallo stesso Presidente della Regione all'ufficio che istruiva la pratica di finanziamento, con l'indicazione che gli indirizzi posti a base della delibera erano stati formalmente condivisi ed apprezzati da entrambi i sindaci dei comuni interessati. Circostanza non riscontrata dagli atti acquisiti e, per contro, nettamente smentita da Altieri Mario, sindaco di Scanzano Jonico, nelle dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento penale e che, peraltro, consentiva di superare l'intoppo di cui si è detto (l'annullamento della delibera interveniva, quando, ormai, il finanziamento era stato deliberato: cfr., per una sintesi della vicenda, i fogli 262 e ss. dell'informativa citata).

La circostanza era stata ribadita in altra nota del 14.1.2002, inviata al Ministero delle attività produttive dal sindaco e dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Policoro, congiuntamente a Vitale Vincenzo e Vitale Marco, interessati direttamente (o, meglio, per conto dei rispettivi enti che rappresentavano) al finanziamento di cui si tratta.

In tale nota, inoltre, veniva affermato, erroneamente, che la delibera n. 299 del 16.10.2001 era divenuta inoppugnabile (cfr. le pagg. 278-280 dell'informativa citata).

In data 5.12.2001, poi, l'ing. Marco Vitale, in qualità di presidente del "Consorzio Costa d'oro", al quale faceva capo la "Marinagri s.p.a.",

inviava una missiva al Ministero della attività produttive, con la quale rassicurava circa la legittimità della procedura di cambio di destinazione d'uso, relativa al comparto "A" (ed all'ubicazione dell'hotel "Thalas"), che, invece, come sopra esposto, era frutto di una procedura anomala ed illegittima.

Il 15.1.2002, poi, Lopatriello Nicola e Viceconte Felice, rispettivamente, sindaco e dirigente del settore "Urbanistica" del comune di Policoro, già distintisi nella procedura di cambio di destinazione d'uso e in altre occasioni per la totale disponibilità nei confronti della "Marinagri s.p.a.", inviavano altra missiva al Ministero delle attività produttive, al C.i.p.e. e ad altri organi, sostenendo le tesi favorevoli alla società citata e affermando che sussisteva il requisito della "cantierabilità" delle opere da finanziare, omettendo - per svista, per dimenticanza, per ignoranza o per altra ragione, difficile da giustificare, atteso il ruolo dagli stessi rivestito a tutela del territorio comunale - di considerare e di riferire che, il giorno prima, era divenuto efficace il P.A.I. che imponeva, sull'intera area un vincolo di inedificabilità assoluto (incompatibile con qualsiasi opera del genere di quelle di cui si trattava), in ragione dell'elevato rischio idrogeologico, per come sopra esposto.

La missiva, caso veramente singolare, benché proveniente da organi del comune di Policoro (il quale, evidentemente, è dotato di organi notificatori e di mezzi di comunicazione), risulta trasmessa, a mezzo telefax della società "ET&M" di Vitale Marco, figlio di Vitale Vincenzo, ossia dei privati interessati al finanziamento, direttamente e indirettamente, perorato dai due pubblici amministratori (evidenziando, ulteriormente, commistione di interessi e confusione di ruoli pubblici e privati: cfr. i fogli 281-282 dell'informativa del 7.4.2008 e la cartella n. 6, all. n. 13 bis dell'informativa citata; altra nota analoga veniva inviata il giorno precedente dal telefax della "Ittica Valdagri", società che ha il controllo della "Marinagri s.p.a.")).

Rileva, sia ai fini del *fumus* del reato di truffa che di quello di falso, l'attestazione di Vitale Marco, in qualità di progettista incaricato dalla "Marinagri s.p.a.", sia nella perizia giurata del 24.12.2003 che in quella del 5.10.2005 (cfr. pagg. 289-290 e 293-294 dell'informativa del 7.4.2008), della rispondenza delle opere da finanziare "ai vigenti e specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso". Attestazione smentita dalle risultanze documentali, di cui si è trattato al punto n. 4 del presente provvedimento (tra l'altro, l'esame della documentazione trasmessa alla banca incaricata di svolgere l'istruttoria dell'ulteriore fase del procedimento di finanziamento evidenzia difformità sostanziali tra i progetti posti a base del finanziamento stesso e la esecuzione delle opere,

tra le quali lo spostamento dell'hotel "Thalas" dal comparto "A" al comparto "C", al posto dell'hotel "Ormos", di fatto, scomparso).

Altra dichiarazione non veritiera è quella citata al foglio n. 296 dell'informativa del 7.4.2008, relativa alla modifica del progetto di costruzione del "Villaggio Ios", indicata dalla "Marinagri" come conforme all'assetto urbanistico vigente e, in realtà, non approvata dalla Regione che aveva negato il c.d. nulla osta paesaggistico, in quanto variazione sostanziale del P.P.E. che necessitava di apposita procedura di approvazione.

Gli elementi sopra compendati sono, senza dubbio compatibili, in astratto,

con condotte le condotte fraudolente ipotizzate, finalizzate ad ottenere l'erogazione del finanziamento di cui si tratta.

4.7. il fumus del reato di corruzione.

Ribadito il concetto di *fumus* del reato ai fini che qui interessano, sussistono elementi indiziari compatibili, in astratto, con condotte di corruzione a carico, rispettivamente, dei responsabili della "Marinagri s.p.a." e società controllate e di Lopatriello Nicolino (sindaco del comune di Policoro).

In effetti, quanto al Lopatriello, si deve evidenziare, innanzi tutto, la sua condotta di assoluta disponibilità nei confronti delle esigenze della "Marinagri s.p.a." sia negli atti di gestione del territorio (il P.P.E. veniva affidato ad uno dei progettisti di fiducia di Vitale Vincenzo e, quanto ai contenuti, era perfettamente rispondente alle esigenze delle società dei Vitale, tanto da porsi in contrasto anche con il P.T.P.M. e da consentire, a seguito della trasformazione della destinazione dei terreni da agricola a edificatoria, una rivalutazione per vari milioni di euro del valore di detti immobili) sia in quella sorta di braccio di ferro con il comune di Scanzano che, all'opposto, cercava di fare resistenza al progetto.

Basti citare la vicenda del cambio di destinazione d'uso, necessario alla "Marinagri" per collocare nel territorio "amico" di Policoro l'hotel "Thalas", avvenuto, con procedura illegittima, a tempi che definire velocissimi sarebbe cosa ingenerosa (l'istanza, presentata il 17.4.2001 e relativa ad un complesso immobiliare imponente che "transitava" da altro comune e comportava una modifica sostanziale della destinazione del comparto, veniva istruita in pari data dal solerte dirigente dell'ufficio addetto all'urbanistica e, appena il giorno dopo, veniva convocata la giunta comunale che approvava la modifica).

In altri casi, poi, era la stessa società privata a comunicare, tramite il proprio telefax, ad altri enti pubblici atti e determinazioni (in originale e

non in copia) del sindaco e degli organi comunali (cfr. quanto sopra esposto al punto n. 4.5).

Sotto altro aspetto, invece, l'esame della documentazione sequestrata presso gli uffici della "Marinagri" evidenziava che tra gli acquirenti di un immobile della struttura di cui si tratta (del valore di 164.000 euro) e di un posto per la barca (del valore di 20.000) risultava proprio il sindaco Lopatriello e che, peraltro, non risulta allo stato, versata alcuna somma, nemmeno per caparra o acconti.

Si tratta di elementi indiziari, di certo, non univoci e meritevoli di verifiche, ma, indubbiamente, compatibili con l'ipotesi di corruzione formulata dal Pubblico Ministero.

Analoghe considerazioni non valgono, allo stato degli atti, per Bubbico Filippo, ex Presidente della Regione Basilicata - già favorevole al Vitale, fin dai tempi della "Ittica Valdagri" e dei progetti di acquicoltura della fine degli anni '80: v. le s.i.t. dell'avv. Montagna, riportate a pag. 307 dell'informativa del 7.4.2008 - autore di una serie di atti illegittimi e favorevoli alla "Marinagri" (approvazione del P.P.E. "Foce Agri", sebbene difforme dal P.T.P.M.; delibera n. 299 del 16.10.2001; giudizio di compatibilità ambientale del 27.11.2001, fondato su presupposti discutibili: v. pag. 319 dell'informativa del 7.4.2008; delibera n. 9 del 28.5.2002 del Comitato istituzionale dell'A.d.B. di cui era relatore).

In effetti, per quanto emerge dalla documentazione sequestrata un sospetto collegamento con gli affari economici della "Marinagri" (la società "Polidrica", appaltatrice di lavori per conto del gruppo "Marinagri" per oltre 3 milioni di euro, è proprietaria del 50% di altra società, di cui sono soci, anche, il Bubbico ed alcuni suoi familiari; la segreteria politica del Bubbico ha ricevuto un bonifico di 5.000 euro a titolo di "sottoscrizione elettorale" da una della società controllate dalla "Marinagri s.p.a.: v. pagg. 304 e ss. dell'informativa citata"), si tratta, allo stato, di elementi piuttosto congetturali ed equivoci.

5. Le esigenze cautelari.

Premesso quanto sopra esposto, con riferimento al *fumus* dei reati ipotizzati e passando ad esaminare il profilo delle esigenze cautelari, prospettate dal Pubblico Ministero, si espone quanto segue.

Il complesso turistico in corso di costruzione, sottoposto a sequestro preventivo dal Pubblico Ministero, è un complesso di beni pertinente ai reati per cui si procede, in quanto si tratta di un'area e di opere, di cui la progettazione, l'esecuzione e, in parte, la sovvenzione è conseguenza, in tutto o in parte, dei reati ipotizzati, dei quali costituisce il diretto o indiretto profitto.

Vi è il concreto pericolo che la libera disponibilità del complesso, in corso di esecuzione (non risulta l'ultimazione dei lavori), possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati stessi, in quanto si tratta di opere che non risulta siano state finite e che, comunque, potrebbero proseguire, consentendo la definitiva acquisizione delle sovvenzioni pubbliche ed ulteriori profitti (l'ultimazione delle opere, ad esempio, consentirebbe, più facilmente, la loro alienazione, con conseguente profitto per gli autori del reato o per i beneficiari e corrispondente danno per i potenziali acquirenti, ove si dovesse comprovare il carattere illecito del progetto e della sua esecuzione. Essa consentirebbe, inoltre, di incassare ulteriori ratei del finanziamento pubblico, ottenuto tramite condotta che si ipotizza fraudolenta).

Analogamente, devono essere sequestrate le somme erogate alle società del gruppo "Marinagri s.p.a." che risultino erogate a titolo di finanziamento delle opere di cui si tratta (trattandosi del profitto dell'ipotizzata truffa).

Sotto altro profilo, si deve evidenziare, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001, che, tenuto conto, anche, dei vincoli urbanistici e della destinazione naturalistica dell'area, l'enorme carico urbanistico progettato costituisce un danno ambientale di notevole portata che viene aggravato dalla libera disponibilità delle opere e dalla loro destinazione abitativa, ricettiva e turistica.

Infine, come evidenziato dai consulenti tecnici, ing. Marasco e dott. Vavalà, l'area risulta gravata da un rischio idrogeologico alquanto elevato che la libera disponibilità degli immobili e la loro destinazione aggrava ulteriormente (in caso, tutt'altro che ipotetico, anche in considerazione dell'attuale insufficienza delle opere di contenimento e arginatura, di esondazioni, una parte del complesso verrebbe invasa dall'acqua in quantità tale da provocare un disastro).

Tali considerazioni fondano, anche, il presupposto dell'urgenza, sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo del Pubblico Ministero. D'altra parte, i termini di legge risultano rispettati (quanto ai termini di 48 ore per la trasmissione della richiesta, deve reputarsi rispettato, dovendosi tenere conto, come termine *a quo*, dell'orario di conclusione delle operazioni di sequestro, per come risulta dal verbale di sequestro preventivo, ossia le ore 22 del 17.4.2008).

P.Q.M.

Convalida il sequestro preventivo, disposto, in via d'urgenza, in data 10.4.2008, dal Pubblico Ministero ed eseguito in data 17.4.2008 dalla Guardia di Finanza di Catanzaro;

dispone il sequestro preventivo dell'area, sulla quale insiste il complesso immobiliare, residenziale e turistico, con annessi porticciolo e strutture ricettive alberghiere, denominato "Centro ecologico turistico integrato Marinagri", nella disponibilità della "Ittica Valdagri s.p.a.", della "Marinagri s.p.a." e delle altre società collegate, sito in località Torre Mozza di Policoro, meglio descritto nel verbale di sequestro della polizia giudiziaria del 17.4.2008.

Dispone il sequestro preventivo delle somme erogate, anche per il tramite di soggetti privati, da enti pubblici alle suddette società, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla motivazione che precede (segnatamente punto 4.6).

Conferma la nomina come custode del dott. Antonio Fernando Longo.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Catanzaro, 29.4.2008.



Il Giudice
dott. Antonio Rizzuti

Antonio Rizzuti

29 APR 2008
[Signature]

TRIBUNALE DI CATANZARO

E' copia conforme all'originale COMPRESA DA N. 30 PAGINE

Catanzaro, li 29 APR 2008

Per l'Esecutore

IL CANCELLIERE DA

[Signature]